

Legge regionale 22 dicembre 1980 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

Art. 7

I beni mobili ed immobili esistenti nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia e destinati alle attività ricreative ed educative, già esercitate dal soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori sono trasferiti in proprietà ai Comuni, nel cui territorio risultano ubicati, per essere utilizzati per finalità culturali e ricreative.

A tale scopo, la consegna avrà luogo con le modalità previste dal precedente articolo 3.

(1)

Note:

1 Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983